



POR FESR LAZIO 2014-2020
Asse 3 Azioni 3.3.1 e 3.6.1 - Asse 4 Azione 4.2.1
INTERVENTI A VALERE SU OVERBOOKING

FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO

SOMMARIO

Art. 1 – Premessa	2
Art. 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’Avviso	2
Art. 3 – Soggetto Gestore	2
Art. 4 – Dotazione finanziaria	3
Art. 5 – Soggetti beneficiari.....	3
Art. 6 – Requisiti di ammissibilità	5
Art. 7 – Investimenti e spese ammissibili.....	7
Art. 8 – Durata e termini di realizzazione del progetto.....	9
Art. 9 – Natura e misura dell’agevolazione	10
Art. 10 – Modalità di presentazione della domanda	10
Art. 11 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda.....	11
Art. 12 – Istruttoria delle domande di agevolazione	12
Art. 13 – Cause di inammissibilità	13
Art. 14 – Comunicazione degli esiti istruttori.....	13
Art. 15 – Sottoscrizione del contratto ed erogazione del finanziamento	13
Art. 16 – Obblighi del soggetto beneficiario	14
Art. 17 – Modifiche dei progetti e variazioni	15
Art. 18 – Modifica del soggetto beneficiario successivamente alla concessione dell’agevolazione	15
Art. 19 – Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell’operazione agevolata).....	16
Art. 20 – Modalità di rendicontazione dell’investimento effettuato	17
Art. 21 – Controllo e Monitoraggio	19
Art. 22 – Rinuncia.....	19
Art. 23 – Decadenza dal beneficio	19
Art. 24 – Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento	20
Art. 25 – Informativa a tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003	21
Art. 26 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	21
Art. 27 – Disposizioni finali.....	22
GLOSSARIO	23
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	26

Art. 1 – Premessa

Il presente Avviso è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 (“**POR**”), Asse 3 “Competitività” e Asse 4 “Energia sostenibile e mobilità”.

Tramite il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (“**FRPC**”), la Regione Lazio intende ridurre il fallimento del mercato del credito sul territorio regionale¹, relativo alla tendenza all’esclusione delle Piccole e Medie Imprese (“**PMI**”) con fabbisogni limitati dal credito bancario, per assenza di marginalità su prestiti di importo contenuto.

OMISSIS

Inoltre, nell’ambito dell’Asse 4 “Energia sostenibile e mobilità”, il FRPC contribuisce alla promozione dell’efficienza energetica e dell’uso dell’energia rinnovabile nelle imprese. In particolare il FRPC contribuisce all’attuazione dell’Azione Cardine AC10 - *Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI*, Priorità b) Promuovere l’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile nelle imprese, Obiettivo Specifico 4.2 - *Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili* e **Azione 4.2.1** - *Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo*. La Sezione III del FRPC è dedicata a questi interventi.

Infine, ai sensi della DGR n. 140 del 28 marzo 2017, il FRPC opera anche a valere su fondi propri della Regione Lazio, con riserve specifiche per determinati settori economici.

Art. 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’Avviso

Il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito è volto a fornire una tempestiva risposta alle PMI con esigenze finanziarie di minore importo, minimizzando i costi, i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione. Il FRPC sostiene la concessione diretta di prestiti a imprese già costituite e con storia finanziaria, con difficoltà nell’accesso al credito legate ai fabbisogni di entità contenuta. Il FRPC si differenzia dalle iniziative di microcredito in quanto tali iniziative riguardano la sfera della promozione dell’autoimprenditorialità e di inclusione sociale (che renderebbero tale intervento afferente al Fondo Sociale Europeo più che al FESR) anche con riferimento a soggetti potenzialmente non finanziabili dal sistema bancario per carenze di merito creditizio o senza storia finanziaria, mentre il FRPC punta a sostenere soggetti non finanziati per elementi riconducibili prevalentemente a una ridotta redditività dei prestiti e non a carenze soggettive.

L’Avviso definisce le caratteristiche degli investimenti agevolabili, le spese ammissibili, i soggetti che possono ottenere i benefici, le caratteristiche dei prestiti, la misura degli aiuti, i criteri di valutazione, le procedure di accesso, di concessione e di erogazione dell’agevolazione, le cause di decadenza e i recuperi.

Art. 3 – Soggetto Gestore

La gestione dello strumento finanziario è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., individuato quale “Soggetto gestore” a seguito dell’aggiudicazione del bando di gara.

¹ VexA 2016, ex art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Art. 4 – Dotazione finanziaria

Il FRPC ha una dotazione complessiva pari a 39 milioni di Euro, ripartita come segue:

OMISSIS

- 9,6 milioni di Euro a valere sull'Asse 4 del POR FESR Lazio 2014-2020 e in particolare sull'Azione 4.2.1 – “Riduzione costi energia PMI”.

OMISSIS

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione i seguenti soggetti beneficiari:

- le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI);
- i Consorzi e le Reti di Imprese aventi soggettività giuridica, esclusivamente per gli interventi previsti nell'ambito della Sezione III. – Interventi rientranti nell'Asse 4 – Priorità b) – Azione 4.2.1 del POR “Riduzione costi energia PMI”, come successivamente descritti dall'articolo 7.
- i liberi professionisti.

che alla data di presentazione della domanda:

- siano costituiti da almeno 36 mesi;
- abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data dell'erogazione del finanziamento agevolato, una sede operativa nel Lazio; per i liberi professionisti, abbiano o intendano stabilire, al massimo entro la data dell'erogazione del finanziamento agevolato, il luogo di esercizio dell'attività nel Lazio;
- abbiano un'esposizione complessiva limitata ad euro 100.000,00 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d'Italia.

La data di costituzione coincide:

- a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
- c) per le società di capitali, i consorzi e le reti di imprese con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- d) per i liberi professionisti, con la data di inizio attività indicata nel Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”.

La data di presentazione della domanda di finanziamento coincide con la data di protocollo della domanda sul portale <http://www.farelazio.it>.

I soggetti richiedenti devono esercitare sul territorio della Regione Lazio un'attività identificata come prevalente rientrante in una delle seguenti categorie di Codici ATECO ISTAT 2007, di seguito suddivise per singola Sezione. Inoltre, ove previsto, nelle singole Sezioni sono rispettate specifiche restrizioni riguardanti i requisiti soggettivi del richiedente e la localizzazione dell'unità operativa destinataria dell'intervento.

OMISSIS

Sezione III – Interventi rientranti nell'Asse 4 – Priorità b) – Azione 4.2.1 del POR – “Riduzione costi energia PMI”

Sono agevolabili le attività economiche di seguito individuate:

Codice Ateco 2007 Sezione	Descrizione
B	<i>Estrazione di minerali da cave e miniere</i>
C	<i>Attività manifatturiere</i>
D	<i>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i>
E	<i>Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i>
F	<i>Costruzioni</i>
G	<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>
H	<i>Trasporto e magazzinaggio</i>
I	<i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>
J	<i>Servizi di informazione e comunicazione</i>
K	<i>Attività finanziarie e assicurative</i>
L	<i>Attività immobiliari</i>
M	<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>
N	<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>
O	<i>Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria</i>
P	<i>Istruzione</i>
Q	<i>Sanità e assistenza sociale</i>
R	<i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
S	<i>Altre attività di servizi</i>
T	<i>Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze</i>
U	<i>Organizzazioni ed organismi extraterritoriali</i>

OMISSIS

Disposizioni comuni alle quattro Sezioni

Non sono in ogni caso finanziabili:

- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
- finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile.
- gioco d'azzardo e pornografia;
- settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche:
 - i) specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti punti;
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line.
 - ii) destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
- settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici.

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

1. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare e possedere una redditività economica tale da permettere la restituzione del finanziamento in esame e di essere in regola con il rimborso di altri finanziamenti come risultante dalla Centrale Rischio Banca d'Italia e dalla CRIF;
2. essere economicamente solido;
3. non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
4. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
5. avere unità operativa destinataria dell'intervento nel territorio regionale, verificabile da idoneo titolo di disponibilità; per le imprese prive di unità operativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione. Per i liberi professionisti, avere il luogo di esercizio dell'attività nel territorio regionale; per i liberi professionisti non esercitanti l'attività nel Lazio al momento della presentazione della domanda, tale requisito deve sussistere alla data di erogazione, come risultante dal Modello "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)".
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate all'articolo 5; per le imprese prive di unità operativa nel Lazio al momento della data di presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione del finanziamento agevolato. Per i liberi professionisti, essere titolare di Partita IVA ed esercitare, in relazione al luogo di esercizio nel territorio regionale, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate all'articolo 5; per i liberi professionisti non esercitanti l'attività nel Lazio al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione del finanziamento agevolato.
7. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; tale requisito non si applica ai liberi professionisti.
8. non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
9. rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "De Minimis", come risultante a seguito delle verifiche sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal richiedente in fase di presentazione della domanda;
10. possedere i requisiti come definiti all'articolo 5;
11. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

12. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al presente punto 12) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del soggetto beneficiario, potrà rendere tale dichiarazione e firmarla digitalmente con riferimento anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti.

13. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
14. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
15. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
16. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
17. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
18. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
19. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
20. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Le imprese straniere prive di unità operativa nel Lazio, devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del medesimo Paese, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato nel Lazio, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.

Il richiedente, inoltre, entro la durata dell'istruttoria e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Soggetto gestore del DURC deve risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto. Il richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha unità operativa nel Lazio ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 20) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nella piattaforma on-line <http://www.farelazio.it> di cui all'articolo 10.

Art. 7 – Investimenti e spese ammissibili

OMISSIS

Sezione III. – Azione 4.2.1 del POR – “Riduzione costi energia PMI”

Gli interventi riguardano uno o più “investimenti semplici” tra quelli individuati nelle Linee Guida allegate al presente Avviso e sono finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti

delle imprese, compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per la sola finalità dell'autoconsumo.

Il richiedente può presentare solo la documentazione prevista nelle schede riportate nelle Linee Guida. Se si realizzano investimenti semplici previsti in più schede, alcuni documenti, come ad esempio i preventivi o le Relazioni tecniche, possono essere accorpati purché contengano tutte le informazioni previste nelle schede pertinenti, separate tra loro. Alla domanda è obbligatorio allegare il calcolo della stima dei benefici energetici ed economici effettuato mediante gli appositi fogli di calcolo (excel) disponibili sul sito <http://www.farelazio.it> nella pagina dedicata al Fondo Rotativo del Piccolo Credito. Tali dati saranno usati per stimare in misura abbastanza precisa i benefici ambientali prodotti e saranno considerati per valutare il miglioramento nella capacità di rimborso attesa per effetto dei risparmi energetici ma il Soggetto gestore non è responsabile che tali stime corrispondano ai risparmi effettivi.

Inoltre, sono compresi fra gli interventi ammissibili gli investimenti che rientrano nel “Catalogo degli apparecchi domestici” di cui all'art. 2, comma 1 lettera c) del D.M. 16 febbraio 2016 (cd. Conto Termico), contenente apparecchi, macchine e sistemi valutati a basse emissioni ed ad alto rendimento ed identificati con marca e modello. Tale elenco è reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) sulla pagina dedicata (<https://www.gse.it/documenti>). Ove l'investimento rientri in tale elenco, non è necessario fornire documentazione a dimostrazione dell'impatto ambientale.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

i. spese per investimenti materiali e immateriali, quali acquisto, trasporto ed installazione di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti e strumenti necessari alla realizzazione del programma (compresi sistemi di telecontrollo, misura e monitoraggio energetico), realizzazione d'infrastrutture di rete, lavori edilizi per la riqualificazione energetica dell'edificio e strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti. E' compresa l'eventuale assistenza post vendita offerta dai medesimi fornitori, se compresa in un “pacchetto chiavi in mano”, secondo gli usi di mercato, e da pagarsi anticipatamente insieme all'investimento;

ii. spese accessorie, nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive, per servizi di consulenza, studi e progetti, quali audit energetici, servizi di certificazione energetica o di redazione dell'attestato energetico, spese di progettazione tecnica ed economico-finanziaria degli investimenti, redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto e di cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo. Sono espressamente comprese le spese relative alla produzione dei documenti previsti dal presente Avviso.

iii. Capitale circolante, fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto ammissibile.

OMISSIS

Disposizioni comuni alle quattro Sezioni

Le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse, devono essere congrue e fare riferimento a prestazioni e lavori eseguiti o beni forniti da Soggetti Terzi ed Indipendenti. Anche i professionisti che producono e sottoscrivono la documentazione tecnica prevista dal presente Avviso (diagnosi energetica, progetto tecnico, relazione sul realizzato o i documenti sostitutivi previsti dalle Linee guida) devono essere Soggetti Terzi ed Indipendenti, ancorché le relative spese non siano comprese nell'investimento oggetto di richiesta.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Nel caso in cui un soggetto beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta

di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Nei casi in cui il soggetto beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28-11-2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento.

Le spese devono essere sostenute a prezzi di mercato. Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad euro 500,00.

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi all'approvazione della rendicontazione finale dell'investimento da parte del Soggetto gestore.

Non sono ammissibili al fine della presente agevolazione le spese concernenti:

- gli investimenti in attivi materiali e immateriali e spese per il capitale circolante ceduti all'impresa da Soggetti non Terzi ed Indipendenti;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- i lavori in economia;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- gli interessi passivi;
- le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, ad eccezione delle spese sostenute tramite c/c on line (home banking); non sono ammissibili i pagamenti effettuati in contanti;
- le commissioni per operazioni finanziarie;
- le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- i beni usati;
- le autovetture e mezzi di trasporto (ad esclusione degli interventi dedicati al trasporto pubblico non di linea di cui alla Sezione IV – Sezione regionale Trasporto non di linea);
- i beni ad uso promiscuo;
- le ammende e le penali;
- le spese di rappresentanza;
- l'avviamento.

Art. 8 – Durata e termini di realizzazione del progetto

Sono ammissibili solo le spese la cui data di inizio sia successiva alla data di presentazione della domanda.

Si considera come data di inizio dell'investimento quella di inizio dei lavori oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima (es. sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine, o in mancanza, di emissione di fatture).

L'investimento deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento agevolato e deve essere rendicontato al Soggetto gestore con le modalità e nei termini indicati al successivo articolo 20.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di 3 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi entro 30 giorni prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal Soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni, dal Soggetto gestore, mediante il portale <http://www.farelazio.it> su un'apposita sezione. In caso di esito negativo si procederà alla revoca totale e/o parziale ai sensi dell'articolo 24 dell'Avviso.

Art. 9 – Natura e misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero erogato a valere sulle risorse del Fondo, aventi le seguenti caratteristiche:

- importo minimo: 10.000 Euro;
- importo massimo: 50.000 Euro;
- durata minima: 12 mesi;
- durata massima: 60 mesi; preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24 mesi;
- tasso di interesse: zero;
- rimborso: a rata mensile costante posticipata.

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso non deve essere inferiore ad euro 10.000,00. Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% dell'investimento.

L'intensità dell'agevolazione concessa verrà computata in termini di differenziale tra il tasso fisso associato al finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili, alla data di firma del contratto di finanziamento agevolato tra il Soggetto gestore e il soggetto beneficiario. I tassi di interesse di riferimento e di conseguenza l'Equivalentente Sovvenzione Lorda ("ESL") concessa, andranno calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, 2008/C 14/02 e tenendo conto della classe di rating assegnata al richiedente dal Soggetto gestore.

L'equivalente sovvenzione lorda dovrà rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 (cd. "de minimis"). L'ESL concedibile è calcolato tenendo conto di eventuali altri aiuti di Stato concessi sulle medesime spese ammissibili.

Art. 10 – Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di accesso all'agevolazione possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale <http://www.farelazio.it>, accedendo alla pagina dedicata al "Fondo Rotativo per il Piccolo Credito" a partire dalle ore 9.00 del 21 Settembre 2018 fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 4.

Per accedere al servizio messo a disposizione da Fare Lazio i soggetti richiedenti chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo <http://www.farelazio.it>. Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Censimento Utenti" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante / libero professionista (o i dati relativi ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda di agevolazione) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login all'interno dell'area "Area riservata" per l'inserimento della domanda di aiuto. Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa / libero professionista (o dal procuratore). Essa deve essere completa di tutta la

documentazione obbligatoria descritta al successivo articolo 11 e protocollata all'interno del portale. La firma digitale dovrà essere apposta off-line utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della sezione "Beneficiario" presente sul sistema. Il soggetto richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta. Il portale verifica l'univocità della marca da bollo, al fine di evitare il molteplice utilizzo del numero identificativo su più di una domanda di agevolazione.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti all'articolo 6, tutta la documentazione specificata all'articolo 11, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.farelazio.it>. Successivamente alla protocollazione della domanda il soggetto richiedente potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa. Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non risulti firmata digitalmente e protocollata;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

E' possibile presentare al massimo due domande di agevolazione a valere sul Fondo, fermo restando il rispetto dei requisiti del Soggetto beneficiario di cui all'art. 5 dell'Avviso.

Art. 11 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di agevolazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente articolo 10, la seguente documentazione:

1. Documentazione economica di progetto relativa all'investimento da realizzare: preliminare di vendita, computo metrico, preventivi, bozza di contratto, lettere di incarico. I giustificativi devono essere completi di data, intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e da questi sottoscritti con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti, della data di consegna e dei termini di pagamento. Documentazione di cui alle Linee Guida per investimenti semplici in caso di interventi rientranti nella Sezione III – Azione 4.2.1.
2. Dichiarazione relativa alle dimensioni di Impresa e agli Aiuti De Minimis;
3. Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i ai sensi del D. lgs 231/2007, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;
4. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
5. Documentazione necessaria per la valutazione del merito di credito:
 - per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa, del rendiconto finanziario, e, ove disponibile, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale.

- per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime.
- per le sole imprese in contabilità semplificata, inclusi i liberi professionisti: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa.
- per tutte le imprese, ivi inclusi i liberi professionisti:
 - conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda;
 - conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post programma con breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'iniziativa;
 - elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza, secondo il format scaricabile dal portale <http://www.farelazio.it>.

6. Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da liberi professionisti;

7. Documentazione fornita da impresa straniera priva di unità operativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda;

8. Procura, anche in forma di scrittura privata, in caso di domanda presentata tramite procuratore;

9. Dichiarazione conflitti di interessi e clausola antipantouflage;

10. Eventuale documentazione necessaria per le verifiche antimafia.

Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 12.

Art. 12 – Istruttoria delle domande di agevolazione

L'istruttoria delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello. L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Le richieste di agevolazione sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti nell'articolo 10, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati nell'articolo 11 dell'Avviso;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità da 1) a 10) di cui al precedente art. 6;
- la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto imprenditoriale:

- pertinenza e congruità delle spese previste;
- merito di credito, consistenza patrimoniale e capacità gestionale della PMI richiedente al fine di determinare la possibilità di quest'ultima di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni derivanti dal finanziamento agevolato;
- regolarità del rimborso di altri finanziamenti e livello di indebitamento finanziario tramite Centrali Rischi Banca d'Italia e CRIF.

L'istruttoria di merito è condotta ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore il quale, a differenza delle restanti attività nei confronti dei richiedenti, non assume la qualifica di incaricato di servizio pubblico e non è pertanto tenuto ad applicare la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii).

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal Soggetto gestore è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. In questo caso i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 15 giorni.

Le domande di agevolazione possono essere archiviate d'ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al Soggetto gestore entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 13 – Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e della documentazione obbligatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 10, nonché la mancata o errata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dall'Avviso elencate dall'articolo 6;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
- esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 12.

Art. 14 – Comunicazione degli esiti istruttori

Le richieste di finanziamento sono deliberate dal Soggetto gestore a valere sul Fondo Rotativo per il Piccolo Credito entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico di ricezione.

La comunicazione di concessione o di non ammissibilità sarà inviata tramite il portale <http://www.farelazio.it> dal Soggetto gestore. Il Soggetto gestore trimestralmente provvederà alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento e alla conseguente pubblicazione sul BURL.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai soggetti beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.

Art. 15 – Sottoscrizione del contratto ed erogazione del finanziamento

Il Soggetto gestore predispose sul portale <http://www.farelazio.it> il contratto di finanziamento sottoscritto digitalmente dal Gestore, corredato dalla delibera di finanziamento, dalla comunicazione di concessione di cui al precedente articolo 14 e dalla documentazione necessaria per la successiva erogazione del finanziamento.

Entro 15 giorni dalla data di caricamento del contratto di finanziamento sul portale <http://www.farelazio.it> da parte del Soggetto gestore, il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere digitalmente il contratto ed i relativi allegati e caricarli sulla piattaforma <http://www.farelazio.it>. Le modalità di rimborso del finanziamento sono dettagliate nel piano di rientro allegato al contratto di finanziamento.

La data di stipula (e di efficacia) del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del soggetto beneficiario. La mancata sottoscrizione e caricamento in piattaforma del contratto da parte del soggetto beneficiario entro i termini previsti comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

Prima di procedere all'erogazione del finanziamento, il Soggetto gestore effettua le necessarie verifiche sulla documentazione sopra indicata ed i controlli relativi all'apertura, da parte del soggetto beneficiario, delle sedi operative sul territorio regionale (in caso di delibera condizionata), alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, ai poteri di firma del soggetto firmatario. In caso di esito negativo dei controlli effettuati, al soggetto beneficiario è concesso un termine di 45 giorni di tempo dal perfezionamento del contratto per regolarizzarsi, pena decadenza con perdita del beneficio.

In caso di esito positivo delle verifiche, il Soggetto gestore eroga il finanziamento agevolato al soggetto beneficiario in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nella fase di sottoscrizione del contratto compilando l'apposita modulistica.

Art. 16 – Obblighi del soggetto beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adeguarsi alle Linee Guida in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf.

I soggetti beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del finanziamento agevolato, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione con le seguenti modalità:

- a. fornendo sul sito web del soggetti beneficiari, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
- b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto.

Qualora i soggetti beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).

I soggetti beneficiari, entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, espongono una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico nel caso in cui il progetto consista nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione. La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale del Progetto. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione Europea si rimanda all'art. 3 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014.

Qualora richiesto dal Soggetto gestore, i soggetti beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul Rapporto annuale di attuazione (RAA) o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del programma e in altre iniziative di diffusione.

Art. 17 – Modifiche dei progetti e variazioni

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di investimento ammesso o la ripartizione per voci di spesa, fermo restando:

- l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto all'importo dell'investimento ammesso indicato nella comunicazione di concessione;
- le proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dall'articolo 8 dell'Avviso;
- il rispetto dei limiti dell'articolo 9;
- il rispetto dell'articolo 8;
- il rispetto della percentuale minima di realizzazione del 70% del progetto ammesso; è ammessa una realizzazione del programma inferiore al 70% a condizione che l'investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 9 con riferimento alle singole voci di spesa ed al limite minimo pari ad euro 10.000,00 di cui all'articolo 9.

Le suddette richieste di variazioni devono essere presentate on line mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.farelazio.it>, al momento della rendicontazione del progetto e sono sottoposte a istruttoria e autorizzazione da parte del Soggetto gestore.

Allo stesso modo le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, unità operativa destinatarie dell'intervento e titolare effettivo devono essere comunicate on line mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.farelazio.it> al momento della rendicontazione del progetto. Il Soggetto gestore verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dall'Avviso.

Art. 18 – Modifica del soggetto beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione

Si ha modificazione del soggetto beneficiario nel caso in cui la modifica interviene entro il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (3 anni dall'approvazione della rendicontazione finale di spesa).

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata on line tramite la piattaforma <http://www.farelazio.it> al Soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del soggetto beneficiario iniziale.

Il Soggetto gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tale fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall'avviso da parte del nuovo beneficiario, il Soggetto gestore comunica il mancato accoglimento della domanda oppure dispone la revoca dell'agevolazione qualora la modifica del beneficiario sia già intervenuta.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti soggetti beneficiari.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Le fattispecie relative alla modifica del soggetto beneficiario sono di seguito descritte:

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed al relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 12. In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 12. In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti del Soggetto gestore.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 12. Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 12.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto solo nel caso in cui il contributo passa in tutto o in parte al nuovo soggetto.

Art. 19 – Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dalla approvazione della rendicontazione finale di spesa), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato che può essere anche una persona fisica.

Pertanto tutte le fattispecie suindicate previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e acollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito determinato con le stesse modalità previste al precedente articolo 12 in tal

caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito entrambi i soggetti sono obbligati in solido.

Nei suddetti casi il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rientro.

La comunicazione di modifica del debitore deve essere presentata on line tramite la piattaforma <http://www.farelazio.it> al Soggetto gestore.

Art. 20 – Modalità di rendicontazione dell'investimento effettuato

Il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di rendicontare l'investimento effettuato, al fine di dimostrare di aver utilizzato il finanziamento agevolato per la finalità cui è destinato, entro 2 mesi dalla data di completamento dell'investimento stesso, fermo restando i termini indicati nell'art. 8 del presente Avviso, pena la revoca del beneficio del termine e la decadenza dell'agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento agevolato residuo e dell'agevolazione eventualmente già goduta. La data di completamento dell'investimento coincide con la data dell'ultima fattura ammissibile. Eventuali pagamenti effettuati nei 2 mesi successivi alla data di completamento dell'investimento sono ammissibili.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai soggetti beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei soggetti beneficiari stessi nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed il termine di completamento del progetto.

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione secondo quanto previsto all'art. 140 del Reg (UE) 1303/2013 e comunque per almeno i 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.

Tutti gli originali di spesa relativi alle spese di investimento ammesse e rendicontate devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

*"Documento contabile finanziato a valere sul POR FESR Lazio / Risorse regionali
Codice CUP F23D16000050009 - spesa rendicontata per l'intero importo o per l'importo di
Euro _____"*

In alternativa, il Soggetto beneficiario può produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante la quale dichiara di aver annullato, mediante l'apposizione del timbro, gli originali di spesa relativi alle spese di investimento.

La rendicontazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore tramite il portale <http://www.farelazio.it> e comprende la seguente documentazione:

- a. relazione attestante la realizzazione del progetto;
- b. prospetto riepilogativo delle spese, con valore di autocertificazione (art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- c. copia conforme all'originale delle fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione delle spese sostenute;

- d. titolo di pagamento corredato da estratto conto bancario dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente, attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- e. dichiarazione relativa al monitoraggio degli output verso i target degli indicatori POR, per le sole spese di investimento;

Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui al presente articolo, tutte le spese ed i costi devono:

- a. essere espressamente e strettamente attinenti all'investimento ammesso ai sensi del presente Avviso;
- b. essere riconducibili ad immobili ed impianti localizzati nel Lazio;
- c. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- d. essere effettivamente sostenuti e giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- e. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
- f. essere registrate o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g. essere pagate mediante:
 - bonifico bancario;
 - ricevuta bancaria (RiBa);
 - assegno circolare non trasferibile;

Le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate ammissibili.

I documenti originali relativi alla realizzazione dell'investimento devono essere comunque tenuti a disposizione del Soggetto gestore per tutta la durata del finanziamento agevolato o comunque per i 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa dell'investimento presentato, da parte dell'incaricato del Soggetto gestore.

Nel caso di documentazione incompleta il Soggetto gestore provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che sono fornite dal soggetto beneficiario nei 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora l'impresa non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, il Soggetto gestore prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.

L'importo massimo ammissibile in sede di rendicontazione per ciascuna voce di costo è rappresentato dall'importo approvato in sede di concessione del finanziamento agevolato. Sono ammesse piccole variazioni compensative, nel limite del 20% dell'importo complessivamente ammesso a contributo, tra le singole macro voci di costo approvate, fermi restando i limiti indicati all'art. 8 del presente Avviso.

Qualora, a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati dal Soggetto gestore l'investimento risulti realizzato per un importo inferiore a quello ammesso, ma comunque coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, il Soggetto gestore provvede a rideterminare l'aiuto spettante ed a comunicarlo al soggetto beneficiario assumendo i necessari atti amministrativi; in occasione della prima rata in scadenza successivamente alla pubblicazione di tali atti, il soggetto gestore addebita al soggetto beneficiario l'ESL differenziale legato al minor investimento agevolabile. Il contratto di finanziamento resta pertanto valido ed invariato e rimangono validi tutti gli obblighi derivanti per il soggetto beneficiario dallo stesso contratto e dal presente Avviso.

Qualora il soggetto beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, il Soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario un preavviso di revoca del

beneficio del termine e di decadenza dall'agevolazione, concedendo un termine perentorio per provvedere. Decorso inutilmente tale ulteriore termine si applica quanto previsto dal successivo art. 24.

Qualora il soggetto beneficiario non abbia realizzato l'investimento o ne abbia realizzato solo una parte pregiudicandone l'organicità e la funzionalità e il risultato atteso, e comunque in tutti i casi in cui le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui erano destinate, il Soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento volto alla dichiarazione di revoca del beneficio del termine e di decadenza dall'agevolazione. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo art. 24.

Art. 21 – Controllo e Monitoraggio

Il Soggetto gestore svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.

Il Soggetto gestore può visionare in ogni momento anche successivo alla fine della realizzazione del progetto, la documentazione originale delle spese sostenute per il progetto, che deve essere conservata obbligatoriamente dal soggetto beneficiario per 5 anni dalla conclusione dell'investimento, pena la decadenza.

Il Soggetto gestore verifica a campione i requisiti di ammissibilità autocertificati previsti ai punti da 11) a 20).

Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.

Art. 22 – Rinuncia

L'impresa deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.farelazio.it> al Soggetto gestore l'eventuale rinuncia all'aiuto firmata digitalmente.

Art. 23 – Decadenza dal beneficio

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, in uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) mancata sottoscrizione e caricamento online del contratto di finanziamento agevolato nei termini indicati all'articolo 15;
- c) in caso di gravi irregolarità risultanti anche uno dei controlli di cui all'articolo 21;
- d) venir meno dei requisiti previsti dell'articolo 6;
- e) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
- f) qualora la realizzazione dell'investimento presenti gravi difformità, nel contenuto o nei risultati conseguiti, rispetto all'investimento ritenuto ammissibile;
- g) la realizzazione dell'investimento in misura inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 9;
- h) gravi inadempimenti dell'impresa rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nel contratto di finanziamento ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- i) mancato pagamento di tre rate del finanziamento agevolato erogato;
- j) mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione come previsto dall'articolo 20;
- k) rinuncia di cui all'articolo 22.

Art. 24 – Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui al precedente articolo 23, il soggetto gestore procederà alla **revoca totale** del beneficio concesso.

La revoca totale, tranne i casi di rinuncia di cui all'articolo 22 e il caso di mancata sottoscrizione del contratto, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario.

Il Soggetto gestore, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il soggetto beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituisce causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto. Detta fattispecie costituisce ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tale, dovrà essere accertata espressamente dal Soggetto gestore che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla revoca parziale del beneficio concesso.

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla **revoca parziale** del contributo:

- la non completa realizzazione del programma investimento e/o non corretta rendicontazione finale del programma di investimento; tale variazione dovrà comunque essere autorizzata dal Soggetto gestore ai sensi dell'articolo 17 dell'Avviso, altrimenti si procede alla revoca totale;
- la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E' motivo di **revoca del beneficio del termine** il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui all'articolo 15 con le modalità previste nel contratto di finanziamento.

Il Soggetto gestore procede al recupero nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato. L'atto di revoca costituisce in capo al Soggetto gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto rimborsabile concesso. Eventualmente il Soggetto gestore per le attività di recupero può avvalersi del supporto di appositi Enti di riscossione.

A tal fine il Soggetto gestore in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al Soggetto gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.farelazio.it.

Gli uffici preposti del Soggetto gestore, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario. Qualora il Soggetto gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente gli uffici del Soggetto gestore trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Art. 25 – Informativa a tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali.

Gli interessati potranno prendere visione delle informative specifiche sul trattamento dei dati allegate al presente Avviso e pubblicate sul portale <http://www.farelazio.it>

Il titolare del trattamento dei dati è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese”, costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., ognuno per il proprio ambito di competenza, individuato quale “Soggetto gestore”.

L'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, scrivendo:

- per Artigiancassa S.p.A., accedere alla sezione Privacy del sito www.artigiancassa.it, e utilizzare l'apposito modulo messo a disposizione o inviare una comunicazione scritta a dirittiprivacy@artigiancassa.com; dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it. In tale sezione, troverai anche maggiori dettagli sui diritti sopra indicati.

- per Mediocredito Centrale S.p.A., rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) scrivendo al seguente indirizzo: Viale America, 351, 00144 Roma, o inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica dpo-mcc@postacertificata.mcc.it.

Suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Previo rilascio di esplicito consenso da parte degli interessati, così come previsto dall'Art. 6 lett. a) del Regolamento UE 2016/679, “GDPR”, il trattamento di tali dati potrà avvenire anche ai fini della realizzazione di campagne pubblicitarie aventi ad oggetto gli esiti del bando attraverso la pubblicazione dei dati in riviste di settore divulgative. Si precisa che il mancato rilascio dello stesso non avrà conseguenze negative ai fini della domanda di partecipazione e della sua valutazione .

Suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 della citata Disciplina, si fa riferimento alla apposita informativa allegata sub C.

Art. 26 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore della struttura Agevolazioni e Incentivi di Artigiancassa S.p.A..

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, rivolgendosi ad Artigiancassa S.p.A. all'indirizzo PEC di cui all'art. 24 del presente Avviso.

Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta a:

- Fare Lazio (www.farelazio.it): info@farelazio.it; numero dedicato per informazioni su funzionamento bandi ed istruttorie 065845986 e numero dedicato informazioni per problematiche tecniche sulla piattaforma 065845800 operativi dal Lunedì al Venerdì orari 9.00/13.30 – 14.30/17.00.

Art. 27 – Disposizioni finali

Ai fini del presente Avviso tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite il portale <http://www.farelazio.it> oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al Soggetto gestore da parte dei soggetti beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite il portale <http://www.farelazio.it> nei casi previsti dall'Avviso.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURL le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

E' garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Il Soggetto gestore si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

GLOSSARIO

I termini indicati nel corpo del presente Avviso, al singolare o al plurale, con la lettera maiuscola vanno letti in riferimento alle seguenti definizioni:

- a. «**FRPC**»: Fondo Rotativo per il Piccolo Credito;
- b. «**POR**»: Programma Operativo Regionale;
- c. «**Soggetto beneficiario**»: il soggetto giuridico (PMI, ESCO, Consorzio, Rete di Impresa, Libero professionista) che beneficia dell'agevolazione;
- d. «**Finanziamento agevolato**»: il finanziamento a tasso zero concesso al soggetto beneficiario ai sensi del presente Avviso.
- e. «**Equivalente Sovvenzione Lordo**» o «**ESL**»: differenziale tra il tasso fisso associato al finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili, alla data di firma del contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e il soggetto beneficiario. I tassi di interesse di riferimento e di conseguenza l'Equivalente Sovvenzione Lordo concesso sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- f. «**De Minimis**»: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'**Impresa Unica** in termini di **ESL**, non può superare 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- g. «**RGE**» o «**Regolamento Generale di Esenzione**»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 187/I del 26.06.2014.
- h. «**Legale rappresentante**»: i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale.
- i. «**Libero professionista**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Disciplinare e negli Avvisi per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.
- j. «**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- k. «**MPMI**» o «**Micro, Piccole e Medie imprese**»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al **RGE** e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le **Imprese Autonome** che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro ed, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI: si definisce «**Micro Impresa**» un'impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro; «**Piccola**

Impresa» un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; si definisce quindi «**Media Impresa**» una PMI che non sia una Piccola Impresa. In caso di Imprese non definibili come **Imprese Autonome**, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle **Imprese collegate** e, pro quota, delle **Imprese associate**.

l. «**Impresa Unica**»: l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

m. «**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.

n. «**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

o. «**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre:

- le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considerano operare sullo «stesso mercato rilevante» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «mercati contigui» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

p. «**Disciplina Antiriciclaggio**»: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

q. «**Impresa in Difficoltà**»: in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salve le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

r. «**Titolo di disponibilità**»: qualsiasi titolo, la cui durata non sia inferiore alla durata del Progetto, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.

s. «**Domicilio Fiscale**»: è quel luogo dal quale la legge fiscale fa discendere la competenza degli uffici tributari (pagamento dei tributi). Può coincidere o meno con la residenza. Ai fini del presente Avviso, per Domicilio Fiscale è da intendersi quello indicato nel "Quadro B" - "attività esercitata e luogo di esercizio" del Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)".

t. «**Soggetti Terzi ed Indipendenti**»: i soggetti che non hanno interessi rispetto ai Richiedenti. Non sono comunque tali, ai fini del presente Avviso, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci siano:

- l'amministratore, il titolare o un socio del Richiedente;
- coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del titolare o amministratore o socio controllante del Richiedente.

u. «**Disciplina Privacy**»: Regolamento UE 2016/679, "GDPR" e ss.mm.ii. ed ulteriore normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2014-2020, alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed al procedimento amministrativo, nonché al POR.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione dell'Avviso.

REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12- 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);

Comunicazione della Commissione “Guida all’osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nell’attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (“fondi SIE”)” (2016/C 269/01).